

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di nove Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito riservato ai laureati in psicologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento della attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e le modalità di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei, modificato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;
- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83, concernente il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità Militare, e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni che sono causa di inidoneità al servizio militare;
- VISTA** la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanità Militare che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTA** la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012);
- VISTA** la legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e il bilancio pluriennale per il triennio 2012 - 2014;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare e l'art. 2186



che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;

VISTA la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;

VISTA la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 impartita dalla Direzione Generale della Sanità Militare in data 10 agosto 2010, concernente modifiche alle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità determinanti l'inidoneità al servizio militare, nonché il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;

CONSIDERATO che non si ritiene opportuno procedere allo scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell'Amministrazione Difesa, il reclutamento del personale militare esige l'attualità dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneità psicofisica e attitudinale;

CONSIDERATO che, pur nelle more dell'emanazione dei decreti applicativi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, precedentemente citato, appare necessario improntare l'attività della Direzione Generale per il Personale Militare ai principi di carattere generale dettati dal citato codice dell'amministrazione digitale;

RAVVISATA la necessità di indire un concorso straordinario per il reclutamento di Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di 9 (nove) Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonché nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa.



In ogni caso la stessa Amministrazione provvederà a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.


3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La predetta Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.esercito.difesa.it, definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare i concorrenti di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1:
 - a) non hanno superato il giorno di compimento del 32° anno di età. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di età sopraindicato;
 - b) sono cittadini italiani;
 - c) godono dei diritti civili e politici;
 - d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
 - e) non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile);
 - f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - g) sono in possesso della laurea magistrale in psicologia e dell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea o le lauree specialistiche conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, equiparati alla laurea magistrale suindicata (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modificazioni). Saranno inoltre ritenute valide le lauree che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono dichiarate equiparate a quella suindicata con provvedimento legislativo o amministrativo. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione, con le modalità indicate nel comma 3 dell'art. 4, la relativa attestazione di equiparazione. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'equiparazione del titolo stesso al titolo precedentemente elencato. All'uopo gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalità sopraindicate, l'attestazione di equiparazione al




- titolo di studio previsto in Italia;
- h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - i) hanno tenuto condotta incensurabile;
 - l) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato.
2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati:
- a) al possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Esercito, da accertarsi con le modalità prescritte dai successivi artt. 11 e 12, comunque entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15;
 - b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso del requisito della condotta e delle qualità morali stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertare d'ufficio con le modalità previste dalla vigente normativa.
3. I requisiti di partecipazione di cui al presente articolo, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a), devono essere mantenuti sino alla data di nomina a Ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.

Art. 3

Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i costi e i tempi delle attività concorsuali, la procedura di concorso di cui all'art. 1 del presente bando sarà gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi portale dei concorsi), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it.
2. Attraverso tale portale i concorrenti potranno presentare la domanda di partecipazione e ricevere, con le modalità indicate nel successivo art. 5, le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) o da ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso.
3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo sul portale medesimo.
4. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di accreditamento con una delle seguenti modalità:
 - a. fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato;
 - b. mediante carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - c. mediante smart card e credenziali della propria firma digitale.Le informazioni necessarie a guidare i concorrenti nella procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel corso della stessa.
5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di volta in volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno



seguire la procedura di recupero delle stesse attivabile dalla pagina iniziale del portale dei concorsi.

Art. 4

Domande di partecipazione


1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è pubblicato nel citato portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente on-line ed inviata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione.
3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, possono salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza della stessa che potrà essere completata ed inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Non sarà possibile effettuare lo scaricamento (download) della domanda di partecipazione parzialmente compilata.

I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/ autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione al concorso. Sarà cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf, corso_perfezionamento.pdf, ecc.).

4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on-line senza uscire dal proprio profilo. Circa l'andamento a buon fine o meno della presentazione della stessa, i concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovrà essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa, completa degli estremi di acquisizione a protocollo.

Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonché quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le modalità indicate nel successivo art. 5.

5. Domande di partecipazione inoltrate in via telematica conforme a quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, saranno valutate da PERSOMIL ai fini della loro ammissibilità. Domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale dei concorsi non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale di acquisizione delle domande on line, che venga a verificarsi in prossimità della scadenza del termine di presentazione delle domande, il predetto termine verrà automaticamente prorogato di un tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema stesso. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.



In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando.

7. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, PERSOMIL provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso.
9. Con l'invio telematico della domanda con le modalità indicate nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale e amministrativa circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5

Comunicazioni con i concorrenti

1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.

Per ragioni di carattere organizzativo, le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.


2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi, saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it.

I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonché eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi: uads@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it. A tali messaggi dovrà comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF) di un valido documento di identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

Art. 6

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) prova scritta di cultura generale;
 - b) prova scritta di cultura tecnico-professionale;
 - c) valutazione dei titoli;



- d) prove di efficienza fisica;
- e) accertamenti sanitari;
- f) accertamento attitudinale;
- g) prova orale;
- h) prova orale facoltativa di lingua straniera.

Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 15, comma 2 (presumibilmente entro la fine di maggio 2013), tutti i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza abbia comportato ai sensi dell'articolo 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità psico-fisica - dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti dal precedente comma 1.
3. L'Amministrazione non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro provvederà ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.

Art. 7

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a) commissione esaminatrice per le prove scritte ed orale, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di merito;
 - b) commissione per le prove di efficienza fisica;
 - c) commissione per gli accertamenti sanitari;
 - d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
 - e) commissione per l'accertamento attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadiere Generale in servizio, presidente;
 - b) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente Colonnello, specialista in psichiatria, membro;
 - c) un Ufficiale del Corpo Sanitario in servizio permanente laureato in psicologia, abilitato ed iscritto all'albo professionale, membro;
 - d) un docente o esperto, che potrà essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera;
 - e) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore qualificati istruttori militari di educazione fisica, membri;
 - c) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto di voto.La commissione si avvarrà, durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico.
4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta da:
 - a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore, membri.



Detta commissione si avvarrà del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.

5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta da:

- a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Brigadiere Generale in servizio permanente, presidente;
- b) due Ufficiali superiori medici in servizio permanente, membri.

Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del presente articolo.

6. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera e) sarà composta da:

- a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Colonnello del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, presidente;
- b) un Ufficiale in servizio permanente del Corpo Sanitario specialista in psichiatria, e/o psicologia clinica, membro;
- c) un Ufficiale in servizio permanente del Corpo Sanitario laureato in psicologia, membro;
- d) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto a voto.

Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente articolo.

Detta commissione si avvarrà del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario in servizio permanente laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

Art. 8

Prove scritte

1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno sostenere:

- a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualità, di educazione civica, di storia, di geografia, di matematica, della lingua inglese, nonché della normativa di interesse delle Forze armate, il cui programma è riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il numero dei quesiti (dei quali il 50% di cultura generale - compresi 10 di lingua inglese - e il 50% di cultura militare) e la durata massima della prova saranno fissati dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2 e comunicati ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa;
- b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente nello svolgimento, nel tempo massimo di sei ore, di un tema su argomenti tratti dal programma riportato nel già citato allegato A al presente decreto.

2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima delle 0930, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodice", viale Mezzetti n. 2, Foligno, secondo il seguente calendario:

- a) 28 gennaio 2013, prova scritta di cultura generale;
- b) 29 gennaio 2013, prova scritta di cultura tecnico-professionale.

Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di dette prove saranno rese note a partire dal 20 dicembre 2012, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.personil.difesa.it.

I concorrenti, ai quali non è stata comunicata la mancata ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede prevista almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova



nei giorni prescritti, muniti di carta d'identità o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione e protocollazione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di protocollazione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalità di cui all'art. 4 comma 4 del presente decreto.

Essi dovranno avere con sé una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. L'occorrente per l'espletamento della prova sarà loro fornito sul posto.

I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità di svolgimento della predetta prova scritta saranno osservate le disposizioni degli artt. 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

3. La correzione della prova scritta di cultura generale e militare sarà effettuata subito dopo il termine della stessa con l'ausilio di sistemi informatizzati. I risultati verranno resi noti dalla commissione appena terminate le relative operazioni.

Ai concorrenti verrà attribuito un punteggio espresso in trentesimi in relazione al numero di risposte esatte fornite. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale, di cui al precedente comma 1, lettera b), i concorrenti dovranno aver risposto correttamente almeno al 60 per cento dei quesiti posti. In tal caso a essi verrà attribuito il punteggio di 18/30.

L'esito della prova scritta di cultura generale e militare sarà reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora che sarà stata indicata dal presidente della commissione esaminatrice. Nella sede di esame verranno affissi in bacheca due elenchi: uno degli idonei e l'altro degli inidonei. Gli idonei saranno invitati a ritirare subito dopo la comunicazione scritta riportante il voto conseguito alla prova, rilasciandone ricevuta.

Per gli inidonei l'affissione dell'elenco in bacheca costituirà notifica dell'esito della prova.

4. I concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale dovranno portare l'occorrente per scrivere, a eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Anche per quanto concerne le modalità di svolgimento di tale prova scritta saranno osservate le disposizioni degli artt. 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.


5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sarà superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova.

L'esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi artt. 10, 11 e 12 del presente decreto saranno resi noti a partire dal 25 febbraio 2013, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sarà, inoltre, consultabile nei siti www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it.

Art. 9

Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice, di cui al precedente art. 7, comma 2 procederà a valutare i titoli di merito dei concorrenti che abbiano sostenuto la prova scritta di cultura tecnico-professionale del concorso, sempreché detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, siano stati dichiarati nelle domande medesime con le modalità indicate nel precedente art. 4. La valutazione dei titoli di merito avverrà prima della correzione della prova scritta di cultura tecnico-professionale e il relativo esito sarà comunicato agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.



Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente decreto.

Per quanto attiene all'attività pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL- Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cultura generale.

2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito è pari a 10/30, così ripartiti:
 - a) attività professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa nell'ambito delle Forze armate o Corpi armati dello Stato: fino a un massimo di punti 2/30;
 - b) attività professionale svolta dopo la laurea e attinente alla stessa presso strutture pubbliche o private: fino a un massimo di punti 2/30;
 - c) laurea specialistica richiesta per la partecipazione al concorso:
 - 1) se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode: punti 1/30;
 - 2) se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105: punti 0,5/30;
 - d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: fino a un massimo di punti 1/30;
 - e) corsi post-laurea di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: fino ad un massimo di punti 2/30;
 - f) corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni: fino a un massimo di punti 2/30.

Art. 10

Prove di efficienza fisica

1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale.

Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel mese di marzo 2013, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito di Foligno. La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sarà effettuata con le modalità previste dal precedente art. 5, comma 1.

Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, compatibilmente con le potenzialità dello stesso, potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare. I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti:
 - a) certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica di tipo B, in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovrà avere validità annuale con scadenza successiva al 31 marzo 2013. La mancata presentazione di tale certificato determinerà l'esclusione dal concorso;
 - b) certificato rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da quella di convocazione agli accertamenti sanitari da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale attestante la recente effettuazione dell'accertamento dei markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV.



La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione del concorrente dal concorso;

- c) qualora ne siano già in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici (solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica, l'esame radiografico verrà effettuato presso il Centro di Selezione);
- d) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
- e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, da non oltre tre mesi dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento della positività per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale referto comporterà l'esclusione del concorrente dal concorso.

Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà essere presentata in originale o in copia conforme. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi - dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciati da strutture sanitarie pubbliche.


3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i seguenti documenti:

- a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro i tre mesi precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinerà l'esclusione della concorrente dal concorso;
- b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove medesime.

Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 11, comma 2 al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedirà alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrrà l'effetto indicato al successivo art. 11, comma 4.

Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovrà essere prodotta in originale o in copia conforme.

4. Tutti i concorrenti, inoltre, devono presentarsi muniti di un referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale, attestante l'analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina, oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata la facoltà per l'Amministrazione di sottoporre a drug-test i vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1.
5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica è riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate la modalità di svolgimento della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere più omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una preparazione più mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato C contiene disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di



precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi.

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, determinerà giudizio di inidoneità e quindi l'esclusione dal concorso.

Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinerà giudizio di idoneità alle prove di efficienza fisica senza attribuzione di alcun punteggio incrementale. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel già citato allegato C al presente decreto.

6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
 - a) verificherà la validità delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
 - b) avvierà senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza sarà risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al successivo art. 11, comma 3;
 - c) sottoporrà i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale;
 - d) attribuirà ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel già citato allegato C al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potrà superare complessivamente i 2 punti, sarà comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrerà alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 15.

Art. 11

Accertamenti sanitari

1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del possesso dell'idoneità psico-fisica al servizio militare quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito.
2. L'idoneità psico-fisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dalle direttive tecniche della Direzione Generale della Sanità Militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni, impartite per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.

Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti fisici:

- a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m. 1,61, se di sesso femminile;
 - b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato mediante visita oculistica;
 - c) perdita uditiva:
 - 1) monolaterale con valori compresi tra 25 e 35 dB;
 - 2) bilaterale con perdita percentuale totale di compresa entro il 20%;
 - 3) monolaterale o bilaterale isolata <45 dB a 6000 - 8000 Hz;
 - d) profilo minimo del sistema psichico: normale assetto della struttura di personalità, nelle sue componenti intellettiva e comportamentale, con lievi note di introversione, di insicurezza, di iperemotività del carattere, tali comunque da non pregiudicare l'adattamento alla vita militare.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporrà per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) visita cardiologica con E.C.G.;
 - b) visita oculistica;



- c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
- d) visita psicologica e/o eventuale visita psichiatrica;
- e) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
- f) analisi del sangue concernente:
- 1) emocromo completo;
 - 2) VES;
 - 3) glicemia;
 - 4) creatininemia;
 - 5) trigliceridemia;
 - 6) colesterolemia;
 - 7) transaminasemia (GOT e GPT);
 - 8) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 9) gamma GT;
- g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool;
- h) visita medica generale; in tale sede la commissione giudicherà idoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili sul sito www.esercito.difesa.it/Equipaggiamenti/Militaria/Uniformi) o siano possibile indice di personalità abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
- i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato D.
4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psicofisici non potrà in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e dovrà astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza è stato accertato anche con le modalità previste dal presente articolo, il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari procederà alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) ne darà notizia alla Direzione Generale per il Personale Militare che, con provvedimento motivato, escluderà la candidata dal concorso per impossibilità di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sarà attribuito il seguente profilo sanitario minimo:
- | PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
- Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuirà un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sarà attribuito un punteggio pari a 0 (zero). A ogni coefficiente 1 del profilo stesso sarà attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sarà di punti 4,5.
7. Saranno giudicati inadeguati dalla predetta commissione i concorrenti:
- a) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria);
 - b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche



- saltuario, di sostanze stupefacenti, nonché per utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
- c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo;
 - d) imperfezioni e infermità che seppur non contemplate nelle precedenti lettere, risultano comunque incompatibili con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito.
8. La commissione, seduta stante, comunicherà al concorrente l'esito della visita medica, che potrà prevedere uno dei seguenti giudizi:
- a) "idoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 5;
 - b) "inidoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione della causa di inidoneità.

I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneità fisica in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare il recupero dell'idoneità fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneità saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato seduta stante agli interessati.

9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far pervenire al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari - viale Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax (numero 0742/342208), specifica istanza, corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità.

Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati.


La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti all'istanza di cui sopra sarà valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 5 che, solo se lo riterrà necessario, sottoporrà gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.

10. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti sanitari dovrà intendersi confermato.
11. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno, da parte del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, la relativa comunicazione formale.
12. I concorrenti dichiarati "inidonei" anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato saranno esclusi dal concorso.

Art. 12

Accertamento attitudinale

1. Al termine degli accertamenti sanitari, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 11, comma 8, saranno sottoposti a un accertamento attitudinale per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento delle mansioni di Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito.
2. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 6, secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell'Esercito, attraverso una serie di prove (batteria testologica e



- questionario informativo) e una intervista di selezione individuale valuterà le seguenti aree di indagine:
- a) area dell'adattabilità al contesto militare;
 - b) area relazionale (dimensione interpersonale);
 - c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale);
 - d) area emozionale (dimensione intrapersonale).
3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente motivato, dovrà essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, è definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneità non comporterà attribuzione di alcun punteggio.
 4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto concorsi Accademia e Scuole Militari, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli stessi.

Art. 13


Prova orale

1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale.
2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel già citato allegato A al presente decreto, avrà luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con le modalità indicate nel precedente art. 5, comma 1 (presumibilmente nel mese di marzo 2013).
3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonché quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso.
4. La prova orale si intenderà superata se i concorrenti avranno riportato una votazione di almeno 18/30.
5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreché lo hanno richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca, con le modalità riportate nel già citato allegato B. Tale prova facoltativa si svolgerà contestualmente alla prova orale.
Ai concorrenti che sosterranno detta prova di lingua straniera sarà assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30, alla quale corrisponderà il seguente punteggio utile per la formazione della graduatoria:
 - a) da 0 a 17,999/30: punti 0;
 - b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1;
 - c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2;
 - d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3;
 - e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4;
 - f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5;
 - g) da 28/30 a 30/30: punti 6.

Art. 14

Spese di viaggio e licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'art.10, comma 2 del presente decreto, sono a carico dei concorrenti.
2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 6 del presente decreto, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede



ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 15

Graduatoria di merito

1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, nella graduatoria generale di merito.
2. Tale graduatoria sarà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da

ciascun concorrente, calcolato sommando:

- a) i punteggi riportati nelle due prove scritte;
- b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica;
- c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari;
- d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
- e) il punteggio riportato nella prova orale;
- f) l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto dirigenziale.

3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terrà conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'articolo 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. A parità di merito, si terrà conto dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nelle domande di partecipazione al concorso in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza, sempre a parità di merito, sarà preferito il concorrente più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come integrato dall'articolo 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
4. Saranno dichiarati vincitori - semprechè non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
5. Il decreto di approvazione della graduatoria sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria sarà inoltre pubblicata, a puro titolo informativo, nel sito "www.persomil.difesa.it".

Art. 16

Nomina

1. I vincitori del concorso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito con anzianità assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina che sarà immediatamente esecutivo.
2. Il conferimento della nomina è subordinato all'accertamento anche successivo alla nomina del possesso dei requisiti prescritti per la nomina di cui all'art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3.
3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno:
 - produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche;



- contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo che avrà pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo.

La mancata presentazione al corso applicativo comporterà la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potrà procedere all'ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15, entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso.

Il concorrente di sesso femminile nominato Sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non potrà frequentare il corso applicativo, sarà rinviato d'ufficio al corso successivo.

4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
 - a) se provenienti dal personale in servizio militare, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sarà in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio;
 - b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianità relativa verrà rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso.
6. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 17

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvederà a richiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verrà acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.

Art. 18

Esclusioni

1. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonché dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina.

Art. 19

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti dal Centro di Selezione e Reclutamento dell'Esercito – Reparto Concorsi Accademia e Scuole Militari per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione



del rapporto di impiego per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. La comunicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale del Personale Militare, titolare del trattamento che nomina, ognuno per le parti di competenza, responsabile del trattamento dei dati personali:

- a) il Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito;
- b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 dicembre 2012

Gen. C.A.: TARRICONE

